

Corte Costituzionale e offese alla “religione dello Stato” mediante vilipendio di persone nella recente sentenza n. 168/2005.

Giuseppe D'Angelo

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La sostanziale riconferma dei più recenti orientamenti della Corte. 3. L'incompletezza del quadro normativo di riferimento della decisione. 4. Il limite del *thema decidendum*. 5. Le conseguenze di ordine sistematico-interpretativo. 6. Il potenziale inespresso della decisione.

1. Premessa.

La decisione con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 403, primo e secondo comma, del codice penale (*Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone*) «nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'art. 406 dello stesso codice», per quanto prevedibile negli esiti e nelle argomentazioni che li hanno determinati, merita di venire segnalata, se non per gli specifici apporti in termini di originalità quantomeno in considerazione del suo formalizzare una sorta di “chiusura del cerchio” di una progressione evolutiva sullo specifico tema¹ che ha conosciuto, com'è noto, un impulso in qualche maniera decisivo con la sentenza n. 440 del 18 ottobre 1995².

¹Per una valutazione complessiva della giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia rimane centrale il contributo di G. CASUSCELLI, *“L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale” in materia di vilipendio della religione*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 3/2001, p.1124 ss., ora disponibile anche nell'apposita area tematica dell'Osservatorio.

² In *Quad. dir. pol. eccl.*, 3/1995, p. 1045. Sul punto, da ultimo, M.C. IVALDI, *La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza*, Milano 2004, e, ancor più recentemente, *ID.*, *L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sulla tutela penale in materia religiosa. Un excursus (1957-2005)* in questo stesso sito web, laddove – in particolare p.18 – si ricorda appunto come «proprio una parificazione nella tutela sembra essere l'obiettivo maldestramente conseguito dalla sentenza 18 ottobre 1995, n.440, che però ha il merito di far intravedere un possibile cambiamento di rotta della giurisprudenza costituzionale anche in ordine ai

In effetti, come gli stessi contributi apparsi sul sito dell'Osservatorio nell'immediatezza della pubblicazione della più recente sentenza della Corte sono disposti a considerare, quest'ultima evidentemente «si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che comprende le sentenze sugli artt.404 (*Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose*) e 405 (*Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico*) c.p.³, espressamente richiamate in motivazione»⁴, e quindi, senza introdurre novità, ma «intervenendo sull'ultima fattispecie ancora “connotata dalla inammissibile discriminazione sanzionatoria tra la religione cattolica e le altre confessioni religiose”»⁵.

D'altra parte, ancor prima della sentenza che ci occupa, ma a questione rimessa⁶, si era già opportunamente segnalato come le più recenti posizioni assunte dalla Corte Costituzionale in merito all'impianto seguito dal Codice Rocco nel titolo IV, capo I, del libro II presupponessero tutte, complessivamente considerate, una progressiva ridefinizione del significato della disciplina penale in materia di religione⁷.

2. La sostanziale riconferma dei più recenti orientamenti della Corte.

Anche in quest'ultima occasione, invero, nel valutare la fondatezza della questione propositale, la Corte procede dall'implicito presupposto per cui la sopravvenienza della Costituzione repubblicana al Codice Rocco avrebbe imposto una riconfigurazione del fondamento – e quindi del significato – delle norme incriminatrici oggetto di valutazione, così seguendo un percorso interpretativo che, come si è evidenziato in dottrina, è progressivamente valso a disarticolare «il nesso storico di causalità intercorrente fra Stato

“delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi”, nella direzione di una maggiore sensibilità nei confronti delle censure di disuguaglianza».

³ Ovvero, rispettivamente, *Corte Cost., sent. n. 329/1997*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 3/1998, pp. 992 ss. e *Corte Cost., sent. n. 327/2002*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 3/2002, pp. 1051 ss..

⁴ N. MARCHEI, *La Consulta conclude il “lavoro” intrapreso dieci anni fa: un volto “nuovo” (ma non troppo) per i reati in materia religiosa*, in questo stesso sito web.

⁵ L. DE GREGORIO, *La sentenza n. 168 del 2005 della Corte Costituzionale. La fine di un lungo percorso verso la legalità costituzionale o l'avvio di nuovi assetti per la tutela penale della religione?*, anch'esso nel sito web dell'Osservatorio.

⁶ Per effetto di *Trib. Verona, ord. n. 628 del 16 marzo 2004*, in *G.U.*, I, Serie Speciale, n.28 del 27 luglio 2004.

⁷ Tra le molteplici notazioni al riguardo, R. MAZZOLA, *Diritto penale e libertà religiosa dopo le sentenze della Corte costituzionale*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1/2005, p. 66, per il quale, la stessa ordinanza del Tribunale di Verona «costituisce l'ennesima testimonianza di una inadeguatezza normativa e nel contempo la causa di una parziale trasformazione di significato della disciplina penale in materia di religione». In particolare, siffatta trasformazione conseguirebbe sostanzialmente al diverso significato ascritto dalla giurisprudenza

confessionista e codificazione penale del 1930», e quindi condurre ad un esito in cui «il sentimento religioso, oggetto di tutela penale, viene depurato dalle connotazioni ideologiche che gli erano proprie, ovvero quale fattore propulsivo (nella sua componente confessionale maggioritaria) di integrazione sociale nella unità politica della Nazione, disancorando il fine della protezione statale dall'interesse pubblico dello Stato-persona»⁸.

In effetti, l'estrema distanza che intercorre tra l'impostazione seguita dal Codice Rocco e le linee guida su cui fonda la Costituzione repubblicana è circostanza ampiamente verificabile sullo stesso piano, per certi aspetti preliminare, della configurazione del bene giuridico tutelato con le norme incriminatrici contenute nel citato capo⁹.

Come si è ricordato anche di recente, invero, «la codificazione del Trenta aveva elaborato una nozione di bene giuridico in materia religiosa coerente alla opzione confessionale che lo Stato si era dato fin dal 1923, in difformità con le direttrici della codificazione penale del 1889. La tutela del sentimento religioso esprimeva la necessità di proteggere tutto quanto gravitasse intorno al fuoco della religione di Stato e di pochi altri culti, quelli ammessi appunto, in quanto forze morali e sociali in grado di concorrere al rafforzamento e difesa degli interessi dello Stato. Per fare ciò la tutela del sentimento religioso avrebbe dovuto sfuggire alla logica individualistica liberale, per accedere a uno schema interpretativo di natura "organicista", finalisticamente proteso a vedere nella esigenza di tutela di tale bene un problema eminentemente sociale»¹⁰.

Trattasi, evidentemente, di una prospettiva non più praticabile nell'attuale assetto costituzionale, in ragione dell'intervenuto riposizionamento, al centro dell'intero sistema ordinamentale, della persona umana nella totalità delle sue manifestazioni.

costituzionale alle formule "sentimento religioso", "religione di Stato", "culti ammessi". Sul punto, vedasi oltre, sub nota (12) e (13).

⁸ I. VECCHIO CAIRONE, *Stato di diritto costituzionale e vilipendio delle religioni. La giurisprudenza evolutiva della Corte Costituzionale*, in *Dir. eccl.* 3/2001, p. 1058, che evidenzia come «il presupposto di legittimità delle sanzioni previste per le offese recate alla "religione dello Stato" o dei "culti ammessi" trasmuta, pertanto, nella tutela qualificata di un interesse sociale: l'idea religiosa in sé, bene di rilevanza costituzionale, in quanto afferente al diritto inviolabile alla libertà di religione».

⁹ Nonché dalla stessa impostazione seguita dal previgente codice Zanardelli: E. G. VITALI, *Vilipendio della religione dello Stato. Contributo all'interpretazione dell'art.402 c.p.*, Padova, 1964, in particolare, pp. 53 ss..

¹⁰ R. MAZZOLA, *Diritto cit.*, p.70 ss., che ricorda ulteriormente come siffatta interpretazione «si conserverà nel tempo ben oltre il 1948, quando il giudice costituzionale nella sentenza 28-30 novembre 1975, n. 125, confermò la funzione eminentemente sociale svolta dalle norme a tutela del sentimento religioso. Per la Corte, infatti, tale bene doveva trascendere gli interessi e i diritti dei singoli fedeli e costituire invece uno dei valori morali e sociali attinenti all'interesse, oltre che del singolo, della collettività».

Sicché, in definitiva, risulta chiaro che quelle norme, concepite da un legislatore che, diversamente dal precedente, «guarda alle idee ed ai sentimenti inerenti alla religione quali valori etico-sociali assunti come “interessi politici e giuridici da proteggere penalmente, a vantaggio della civiltà e dello Stato”»¹¹ sono destinate a venire disapplicate – perché riconosciute costituzionalmente illegittime se non abrogate – oppure, in subordine, reinterpretate alla luce di un innovativo quadro di riferimento che assume a valore fondante del patto di convivenza la centralità della persona umana, in sostanza subordinandovi ogni espressione di autorità.

Quest'ultima è stata, com'è noto, la strada scelta dalla Corte Costituzionale, che tuttavia non è da subito pervenuta alla più decisa riconduzione del sentimento religioso nell'ambito dei beni costituzionalmente rilevanti, come conseguenza del suo costituire espressione del diritto alla libertà di religione, da ascrivere a sua volta tra i diritti inviolabili dell'uomo, secondo una direzione di senso più chiaramente affacciatasi all'orizzonte dell'analisi interpretativa a partire dalla sentenza n.329 del 1997: in un primo tempo, anzi, la ridefinizione del fondamento costituzionale delle norme a tutela del sentimento religioso è parsa diversamente idonea «a recuperare nel quadro della legalità costituzionale la stessa diversità di trattamento giuridico previsto in sede penale, a seconda cioè che comportamenti offensivi si configurino in danno della confessione cattolica o di un gruppo confessionale di minoranza»¹².

Si appalesa quindi pienamente corrispondente al vero l'ulteriore osservazione per cui sono risultati decisivi nel determinare la netta trasformazione dell'atteggiamento dei giudici della costituzionalità nello specifico ambito che ci occupa «gli esiti del processo di revisione concordataria e di normazione bilaterale con le minoranze religiose», da un lato, e, dall'altro, la, per molti versi conseguente, «assunzione del principio di laicità dello Stato fra i “principi supremi” dell'ordinamento costituzionale» siccome operata, com'è noto, con la fondamentale sentenza n. 203/1989.

Sul punto torneremo a conclusione di queste brevi osservazioni.

¹¹ M.C. IVALDI, *La tutela penale* cit., p. 33, che cita sul punto V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VI, *Delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti. Delitti contro l'ordine pubblico. Delitti contro la pubblica incolumità. Delitti contro la fede pubblica*, V ed. aggiornata da Pietro Nuvolone e Gian Domenico Pisapia, Torino, 1983, p.1.

¹² Su queste basi, infatti, si viene a legittimare «una protezione diversificata delle fedi in sede penale, giacché correlata “alla maggiore ampiezza ed intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese arrecate – alla – religione professata dalla maggior parte degli italiani”»: I. VECCHIO CAIRONE, *Stato* cit., ivi, che richiama al riguardo *Corte Cost., sent. 13 maggio 1965, n.39*.

3. L'incompletezza del quadro normativo di riferimento della decisione.

Per intanto merita tornare sullo specifico terreno delle argomentazioni seguite dalla Corte in questa più recente occasione per verificarne la continuità, per così dire “nel bene come nel male”, rispetto a posizioni precedentemente assunte.

Trattasi, invero, di circostanza che è dato cogliere, non solo con riferimento agli ulteriori profili di applicabilità della norma impugnata ovvero, in particolare, alla estensione dell'originario richiamo ai “culti ammessi”¹³ o, ancor prima, alla questione della vigenza della medesima norma, potenzialmente messa in discussione dal letterale riferimento alla “religione dello Stato”¹⁴, ma anche per riguardo al parametro di giudizio ovvero alle norme costituzionali invocate a sostegno della ritenuta fondatezza della questione.

La stessa Corte precisa, al riguardo, di aver preso in esame nell'ultimo decennio «per quanto qui specificamente interessa, le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 402, 404, 405 cod. pen., accogliendo, in riferimento agli artt.3 e 8 Cost., le questioni di legittimità costituzionale sollevate per disparità di trattamento tra la religione cattolica e le altre religioni».

E' sostanzialmente «in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma Cost.», quindi, ad avviso della Corte, «che si impone la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.403, primo e secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'art.406 dello stesso codice».

¹³ La Corte invero, precisa, anche in questa circostanza, che in luogo di “culti ammessi” – la formula, cioè, utilizzata nella norma in questione – deve ormai leggersi “religioni diverse dalla cattolica”. Trattasi peraltro, come anche i più recenti contributi precedentemente menzionati evidenziano, di una modifica che comporta conseguenze di particolare rilievo, sotto il profilo di una (indebita) estensione della portata incriminatrice della norma impugnata. Sul punto, diffusamente, A. G. CHIZZONITI, *Il vento delle sentenze della Corte costituzionale e le foglie secche della tutela penale della religione*, in *Cass. pen.*, 1998, 6, pp.1575 ss. ed ora anche sul sito dell'Osservatorio.

¹⁴ Altrettanto ricorrente è, in effetti, la considerazione per cui già da tempo la Corte aveva inteso sostituire il riferimento alla “religione di Stato” con quello alla “religione cattolica”: una sostituzione che «pur avendo il duplice pregio di epurare il lessico normativo penale da residue scorie di confessionismo e di sgomberare il campo – dopo la stipula dell'Accordo con la Chiesa cattolica del 1984 (l. n.121/85) e la sentenza della Corte costituzionale n.925 del 1988 – da ogni ragionevole dubbio circa il significato da attribuire all'elemento normativo “religione di Stato”, non pare comunque apportare innovazioni all'applicazione delle norme di cui agli artt.402-405 c.p.»: A. G. CHIZZONITI, *Il vento cit.*, ivi.

Proprio a questo riguardo, tuttavia, le argomentazioni dei giudici della legittimità ci appaiono non del tutto convincenti, e ciò pur tenendo conto della specifica configurazione della questione sottoposta al loro vaglio¹⁵.

In particolare, ad apparire fuorviante e comunque non esaustivo – pur non costituendo l'unico richiamo operato dalla Corte – è il riferimento all'art.8, comma primo, della Costituzione repubblicana ovvero al principio della eguale libertà delle confessioni religiose.

Quest'ultimo, invero, per quanto in certa misura accostato, nell'iter argomentativo della Corte, al diverso principio della non discriminazione per motivi di religione (art.3, comma primo) rischia di vanificare, sotto il profilo sistematico-ricostruttivo, la rilevanza della riconduzione della tutela penale del sentimento religioso alla garanzia costituzionale del diritto alla libertà di religione – di cui quella costituirebbe corollario – secondo un'interpretazione lodevolmente già proposta ma forse mai del tutto sviluppata in particolare, come accennato, nella sentenza n.329/1997.

In effetti, sotto questo profilo, è ben vero che l'art.8, comma primo, può – anzi, in questo caso, deve – venire in rilievo unicamente per la sua strumentalità alle esigenze dei singoli ma è altrettanto vero che, in questa ottica, diventa difficile giustificare, o, comunque, dare conto, dell'assenza dall'orizzonte normativo richiamato dalla Corte, dell'art.19 Cost..

Un'assenza ancor più inspiegabile laddove si consideri, da un lato, che l'art.19 concorre al pari di altre norme di rango costituzionale alla definizione del principio supremo di laicità dello Stato e, dall'altro, che è proprio l'impropria sottolineatura, in detta materia, dell'aspetto istituzionale del fenomeno religioso a tradire l'ottica organicistica in cui il legislatore fascista si è posto nel momento in cui ha concepito il sistema di tutela del sentimento religioso formalizzato nel codice Rocco.

Sicché, rimane quantomeno dubbio che la Corte abbia assunto piena coscienza della necessità di ancorare più decisamente la protezione del sentimento religioso all'individuo, singolarmente considerato, piuttosto che ad una confessione – cui, per avventura, il soggetto può anche non appartenere – così definitivamente superando le acute osservazioni di attenta dottrina, per la quale, in particolare, «il diritto penale di religione

¹⁵ Circostanza, quest'ultima, che, per la verità, vale a “scaricare” sul giudice *a quo* buona parte delle responsabilità relative alla parzialità del quadro assunto a fondamento della decisione, secondo quanto si avrà modo di vedere di qui a poco.

(...) ha finito per acquistare il carattere del codice penale vigente in Italia, non più di ispirazione fascista ma neppure conforme alla costituzione: uguaglianza di precetti e sanzioni (tendenzialmente) per tutte le religioni a tutela della libertà religiosa, bensì, ma sempre in aggancio ai culti e non direttamente a tutela della persona. Inoltre, la tutela riguarda la libertà religiosa positiva, con esclusione di quella negativa, di non credenza, di agnosticismo o di ateismo»¹⁶.

4. Il limite del *thema decidendum*.

La questione, evidentemente, non è di poco momento e vale a segnalarlo, da un lato, l'atteggiamento tenuto dal difensore dell'imputato nel giudizio di legittimità innanzi alla Corte e, dall'altro, il tono sbrigativo con cui la stessa Corte ha evitato di vagliarne le ulteriori richieste, affrettandosi a sottolinearne l'estraneità alla questione sottoposta al suo vaglio.

In effetti, come gli stessi giudici della costituzionalità ricordano, il difensore dell'imputato aveva presentato apposita memoria con cui, pur aderendo alle argomentazioni rese dal Tribunale di Verona a sostegno della fondatezza della questione, aveva ulteriormente chiesto di «allargare il tema di indagine sulla portata della prospettata lesione dell'art.3 della Costituzione, al fine di pervenire a una pronuncia ben più radicale di quella avanzata dal giudice remittente»: il medesimo difensore, cioè, «sul presupposto che la disposizione censurata determina una disparità di trattamento perché punisce solo le offese alla religione cattolica e ai culti ammessi nello Stato e non anche le offese recate all'ateismo, all'agnosticismo e a qualsiasi religione di cui si abbia umana memoria», aveva

¹⁶ N. COLAIANNI, *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, Bari 2000, p. 117, per il quale, quindi, «nonostante la potatura, la disciplina risente del "peccato originale" di essere stata concepita nell'ottica dei rapporti tra Stato e culti. Il sentimento religioso, "quale aspetto del diritto costituzionale di libertà religiosa" (Corte cost. 329/97), viene tutelato non di per sé, nell'ambito di quel fascio di diritti che formano costituzionalmente la personalità, la cittadinanza del soggetto, ma indirettamente in quanto coincide con la libertà di un culto. E' ignota la distinzione stabilita con chiarezza dalla Corte costituzionale in una delle sue più perspicue sentenze rese in materia ecclesiasticistica, la n.59/1958, tra culto come "pura manifestazione di fede religiosa", di cui l'art.19 assicura la libertà di esercizio, e culto come "organizzazione delle varie confessioni nei loro rapporti con lo Stato", regolata dall'art.8 Cost.. Al di là di alcuni segnali, che si possono cogliere in motivazione, l'intervento della Corte non poteva cancellare il carattere confessionistico della tutela penale della libertà religiosa, al punto che l'effetto è parso – quasi paradossalmente – quello di una generalizzata "confessionalizzazione"». L'Autore peraltro, in maniera altrettanto interessante per il nostro ragionamento, rileva che «il persistente ancoraggio ai culti non incide, d'altro canto, solo sulla qualità della tutela – indiretta, come s'è detto – della libertà dei fedeli, ma ha effetti più estesi e contrari al principio di laicità in quanto lascia privi di tutela i non credenti e gli agnostici».

chiesto alla Corte una declaratoria di illegittimità da cui conseguisse «la caducazione totale della norma censurata, non essendovi spazio in materia penale per alcuna pronuncia di tipo additivo» e rappresentando, una pronuncia siffatta, «l'unico modo per ripristinare “la parità di trattamento tra ideologie religiose positive o negative, dal momento che le offese all'onore e al decoro di chi crede e di chi non crede” trovano già tutela nelle disposizioni contenute nel capo del codice penale concernente i delitti contro l'onore».

Ma, sul punto, l'atteggiamento della Corte è laconico: «la questione va esaminata entro i limiti del *thema decidendum* individuati dall'ordinanza di rimessione» e, di conseguenza, «rimane estranea al presente giudizio la richiesta, prospettata dalla parte privata, di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intera norma incriminatrice, in quanto volta ad introdurre un tema del tutto nuovo rispetto a quello devoluto dal giudice *a quo*».

Sin qui la decisione della Corte.

Che quindi in certo modo conferma una linea di tendenza già evidenziata da autorevoli voci per riguardo alla discutibile decisione «di avvalersi di tecniche di decisione eterodosse, che hanno dato corpo a sentenze non a caso definite dalla dottrina “sostitutive” o “manipolative”» ed in ragione della quale, in particolare, «quando ha potuto (e lo ha potuto con tecniche “artificiose” nel caso dell'art.724 c.p. prima e dell'art.404 c.p. poi, che hanno condotto ad un esito sostanzialmente additivo)» la Corte stessa, «ha privilegiato rispetto alla eliminazione delle norme frutto di “*valutazioni e apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori*” l'istanza equiparatrice rispetto *all'an* e al *quantum* della pena (sentenza n.329 del 1997)»¹⁷.

5. Le conseguenze di ordine sistematico-interpretativo.

Anche in questo caso, quindi, permane il dubbio¹⁸ che ci si trovi di fronte ad un sostanziale «“straripamento” della Corte, che ha sì doverosamente supplito all'inerzia legislativa, ma ha finito con l'operare scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore», nell'ambito dell'alternativa, esplicitamente prefigurata dalla stessa Corte nella

¹⁷ G. CASUSCELLI, “*L'evoluzione* cit., p.1128.

¹⁸ Avanzato dallo stesso G. CASUSCELLI, “*L'evoluzione*, cit., ivi.

citata sentenza n.329/1997, tra «una generale disciplina equiparatrice» ed «una eliminazione altrettanto generalizzata di ogni protezione speciale diretta del sentimento religioso»¹⁹.

Come si è visto, per potersi determinare a favore della prima delle opzioni prefigurate, la Corte ha dovuto espressamente escludere dal proprio giudizio valutazioni inerenti la specifica questione, sollevata dalla difesa, della mancata protezione, nell'assetto normativo del Codice Rocco, ed in ispecie, nello stesso art.403 di una eguale tutela dell'ateismo ovvero, più in generale, di opzioni che potremmo convenire di definire – pur se, forse, impropriamente – come “negative”.

La Corte si è quindi appellata, nel procedere in questa direzione, ai limiti derivanti dal *thema decidendum*, siccome delineato nell'ordinanza di rimessione, ed al conseguente rilievo per cui l'ulteriore richiesta della parte privata si sarebbe risolta nell'introduzione di “un tema del tutto nuovo”.

Si tratta, detto per inciso, di una scelta certo fondata su di un solido dato di diritto positivo costituito, in particolare, dall'art. 27 della legge n. 87/1953, a tenore del quale, com'è noto, «la Corte Costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime»²⁰ e per giunta suffragata dai rilievi della migliore dottrina, che coerentemente evidenzia che, «ciò che in virtù del sistema la Corte risulta chiamata a giudicare è esattamente la questione di cui è stata investita e nei termini in cui era stata impostata dal giudice *a quo*, non potendo, pertanto, allontanarsi né dal *petitum* (dal momento che essa non dovrebbe sindacare della costituzionalità di norme diverse da quelle indicate), né dalla *causa petendi* (stante che anche l'individuazione del parametro, operata nell'ordinanza, concorre a delimitare la competenza decisoria della Corte in relazione alla controversia prospettata», definitivamente escludendo, con riferimento al parametro del giudizio, «che la Corte costituzionale possa sostituirsi al giudice nella sua individuazione, così come, in generale, che essa possa sindacare la legittimità costituzionale di una disposizione normativa in

¹⁹ Ragion per cui, come l'Autore poc'anzi considerato ricorda, ad avviso della Corte, «il ripristino dell'uguaglianza violata [può] avvenire non solo eliminando del tutto la norma che determina quella violazione ma anche estendendone la portata per ricomprendervi i casi discriminati».

²⁰ E. MALFATTI – S. PANIZZA – R. ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, Torino, 2003, p. 136. Sul punto, più ampiamente, ESPOSITO, *Sul principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, pp. 1127 ss..

riferimento ad un precetto costituzionale non indicato in maniera espressa nell'ordinanza di rimessione»²¹.

In effetti, come pure si sottolinea in dottrina e la stessa Corte ricorda in questa occasione menzionando specifici precedenti al riguardo²², la giurisprudenza costituzionale si è costantemente attestata su tale linea interpretativa, respingendo le richieste delle parti processuali specificamente intese ad ampliare il *thema decidendum*²³.

Non è, peraltro, che manchino precisazioni ed aggiustamenti, in dottrina come in giurisprudenza.

Si è così evidenziato come l'indicata ricostruzione non possa comportare, in capo alla Corte, una assoluta privazione del potere di interpretare il contenuto dell'ordinanza di rimessione ovvero di integrarla sopperendo ad eventuali carenze o inesattezze, dovendosi piuttosto ritenere che poteri siffatti si appalesino necessari «sia perché coerenti con la natura degli enunciati costituzionali e con il compito proprio del giudice delle leggi, sia perché in grado, se correttamente intesi, di evitare eccessivi ed inutili formalismi»²⁴.

Nel contempo e sul diverso piano della prassi giurisprudenziale si è quindi ulteriormente osservato che, a fronte del rigore manifestato per riguardo ad integrazioni del *thema decidendum* sollecitate dalle parti, la Corte ha invece manifestato una certa tendenza all'ammorbidimento delle proprie posizioni, con più specifico «riferimento al proprio operato, procedendo, con una certa frequenza, ad integrare quanto formalmente risultante dall'ordinanza di rinvio, allorché ha ritenuto trattarsi di un mero errore materiale o comunque di poter desumere senza incertezze quale fosse la questione che il giudice voleva sottoporre al suo esame»²⁵.

Trattasi peraltro di indirizzo certo non trascurabile, palesandosi anzi tale da indurre la stessa dottrina specializzata a proporre «una più puntuale classificazione» delle (riconosciute numerose e, comunque assai varie sotto il profilo tipologico) eccezioni al principio generale che, per quanto appena esposto, a fronte di ordinanze di rimessione

²¹ S. PANIZZA, *L'individuazione del parametro ad opera della Corte Costituzionale nel giudizio incidentale sulle leggi*, in G. PITRUZZELLA – F. TERESI – G. VERDE (a cura di), *Il parametro nel giudizio di costituzionalità*, Atti del seminario di Palermo, 28-29 maggio 1998, Torino, 2000, p.457.

²² Trattasi, in particolare, delle sentenze n. 405 e 49 del 1999, n.63 del 1998 e n.79 del 1996.

²³ E. MALFATTI – S. PANIZZA – R. ROMBOLI, *Giustizia* cit., p. 122.

²⁴ S. PANIZZA, *L'individuazione*, p. 458.

²⁵ E. MALFATTI – S. PANIZZA – R. ROMBOLI, *Giustizia* cit., p.123.

manchevoli, vorrebbe sempre e comunque dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza delle relative questioni²⁶.

Ed il punto che merita evidenziare, ai fini del nostro ragionamento, è che, tra le ipotesi considerate al riguardo, la stessa dottrina contempla non solo casi in cui il vizio di motivazione dell'ordinanza sia da ricollegare a mere inesattezze o errori materiali da parte del giudice *a quo* ma altresì casi in cui la situazione di vizio dipende dalla «non totale adeguatezza» o dalla «genericità del richiamo ai parametri da parte del giudice *a quo*».

Ma v'è di più, giacché, come pure si rileva, in alcuni casi la Corte «ha ritenuto di poter (ugualmente) individuare il parametro del giudizio (o il vero parametro, o ulteriori parametri rispetto a quelli indicati), grazie alla tecnica del combinato disposto (...), o in quanto esso o essi risultino implicitamente prospettati nell'ordinanza di rimessione (...), magari in virtù del richiamo fatto ad altre, precedenti pronunce della Corte stessa»²⁷.

In ipotesi siffatte, invero, i parametri evocati in maniera (parzialmente) autonoma dalla Corte «non necessariamente risultano da specifiche disposizioni costituzionali *puntualmente richiamate*», potendo invece «essere dati anche da norme *implicite* (ad es., frutto di combinati disposti o desunte da principi), purché ad ogni modo agganciate a disposizioni costituzionali indicate nell'atto introduttivo del giudizio di costituzionalità»²⁸, o comunque ricavate «da una lettura d'insieme di alcuni tra i più importanti principi fondamentali della Carta Costituzionale, ed in particolare di quelli contenuti negli articoli 1, 2, 3, 4»²⁹.

²⁶ E' la linea interpretativa seguita, in particolare, da S. PANIZZA, *L'individuazione*, pp. 462 ss., cui si rimanda per riferimenti più dettagliati e esplicativi.

²⁷ S. PANIZZA, *L'individuazione*, p. 465, ove si osserva che mentre il ricorso al combinato disposto «non sgancia l'attività interpretativa svolta dalla Corte dall'indicazione delle disposizioni che si assumono violate effettuata dal giudice *a quo*, l'individuazione di un parametro implicito sembra comportare una maggiore discrezionalità ad opera del giudice costituzionale, in parte, forse, mitigata, allorché l'interpretazione o l'integrazione del parametro avviene in forza del richiamo fatto dal giudice nell'ordinanza di rimessione a taluni precedenti rinvenibili nella giurisprudenza costituzionale; in questi casi, infatti, quella sorta di autoreferenzialità nell'indicazione della disposizione parametro che ne deriva è un portato, in fondo, naturale della determinazione della questione di costituzionalità, così come operata nell'atto di impulso processuale e, dunque consegue ad una (precisa) scelta compiuta dal titolare del potere di investire la Corte del giudizio».

²⁸ A. RUGGERI – A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, p.100.

²⁹ Ancora S. PANIZZA, *L'individuazione*, p. 469 che prosegue evidenziando come siffatto percorso argomentativi «non rappresenti un *unicum* nella giurisprudenza costituzionale». In realtà, è particolarmente significativa, per evidenziare il senso del nostro stesso ragionamento, la notazione conclusiva – formulata a p. 472 – per cui gli stessi casi «nei quali la Corte sembra come aver ricavato implicitamente la disposizione rispetto alla quale svolgere il sindacato di costituzionalità, in maniera almeno in apparenza svincolata dalle indicazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, e anche allorquando essa ha finito per invocare un quadro di riferimento di tale ampiezza da condurre quasi a domandarsi se un (puntuale) parametro ancora vi sia (...) non sono, ben inteso, privi per definizione di una propria ragione giustificativa, che può, al

Come si vede, a venire sostanzialmente richiamato attraverso queste notazioni è il *modus operandi* che tipicamente guida la Corte nella enucleazione dei principi supremi dell'ordinamento e, tra questi, del principio di laicità dello Stato, costruito, com'è noto, dalla stessa Corte Costituzionale attraverso il richiamo sistematico agli artt. 2,3,7,8,19 e 20 Cost.³⁰: esso principio viene pur menzionato, nella decisione che ora ci occupa, a fondamento della ritenuta illegittimità parziale della norma impugnata ma si tratta, almeno questa l'impressione che ricaviamo dalla lettura complessiva della motivazione, di un richiamo quasi meccanico, frutto più di una sorta di riflesso condizionato che di una autonoma e specifica riflessione³¹ e comunque, anche alla luce di quanto appena esposto, sorretto da un sostrato normativo evidentemente incompleto³².

La circostanza, a nostro modo di vedere, comporta almeno un duplice ordine di conseguenze negative: una, di ordine sistematico-ricostruttivo generale, l'altra, più specificamente concernente i fondamenti del sistema di tutela penale del sentimento religioso.

Cominciando da quest'ultima, merita invero considerare che le argomentazioni assunte a fondamento dell'integrazione del *thema decidendum*, siccome richiesta dalla difesa, finiscono, in buona sostanza, col riproporre il problema del fondamento costituzionale della tutela penale del sentimento religioso, in certa misura, inducendo a ridiscutere e comunque a verificare l'effettiva tenuta – ovvero la linearità – del complessivo percorso interpretativo seguito dalla Corte nel corso della sua evoluzione.

contrario, rinvenirsi vuoi in considerazioni di carattere sistematico, vuoi nella necessità o nell'opportunità di rafforzare l'argomentazione sviluppata nella specifica pronuncia; talvolta, non a caso, certi richiami sembrano porsi come *obiter dicta* nel corpo della motivazione, ovvero come argomentazioni di semplice supporto della decisione». In effetti, si rileva ulteriormente, le maggiori perplessità sorgono piuttosto «in forza della scarsa motivazione della Corte sul punto che spesso si è accompagnata ai casi» in questione.

³⁰ Che formulazione e contenuti del principio di laicità siano ricavati dall'interpretazione sistematica degli artt.2, 3, 7, 8, 19 e 20 conferma peraltro, come si è correttamente dedotto, «la coerenza logica ed assiologia del principio con il micro-sistema delle norme poste dal Costituente a presidio delle esperienze individuali, collettive ed istituzionali di religione»: G. CASUSCELLI, *Uguaglianza e fattore religioso*, in *Dig. disc. pubbl.*, XV, Torino, 1999, p. 439.

³¹ In effetti, la Corte si limita a richiamare quasi incidentalmente il principio in questione, evidenziando che «le esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso che sottostanno alla equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate sia alla religione cattolica, sia alle altre confessioni religiose (...) sono riconducibili, da un lato, al principio di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di religione sancito dall'art. 3 Cost., dall'altro al principio di laicità o non-confessionalità dello Stato (...) che implica, tra l'altro, equidistanza e imparzialità verso tutte le religioni, secondo quanto disposto dall'art.8 Cost., ove è appunto sancita l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge».

³² E' la stessa Corte a fornircene, invero, una indiretta conferma, ammettendo, nel passo citato alla nota che precede, che il principio di laicità prevede dell'altro (si dice infatti, testualmente: «implica, tra l'altro») oltre alla equidistanza ed alla imparzialità verso tutte le religioni.

In altri termini, la Corte viene chiamata a trarre con coerenza tutte le conseguenze derivanti dal già proposto ancoramento della tutela penale del sentimento religioso alla garanzia costituzionale prevista dall'art.19 a presidio della libertà di religione ed in considerazione della ormai pacificamente riconosciuta sua più ampia portata, se non altro quale riflesso della «tesi dell'interdipendenza tra religione, agnosticismo, ateismo», che, invero, ormai «può dirsi acquisita»³³.

Il che avrebbe meritato una qualche considerazione di merito, anche solo incidentalmente ed al più limitato fine di chiarire il quadro di riferimento generale evocato dalla decisione.

Trattasi, invero, di questione di fondo che non è sfuggita alla migliore dottrina, che si è in particolare interrogata sulla plausibilità di una tutela penale del solo sentimento religioso positivamente inteso³⁴ e non è un caso che le posizioni più convincenti sul punto si richiamino proprio alla più ampia tutela della libertà di religione siccome prevista dall'art.19 Cost.

E' così la chiara percezione dell'estensione contenutistica della tutela costituzionale predisposta a presidio della libertà religiosa a fondare l'autorevole opinione per cui «se sono delitti di azione pubblica le offese rivolte a chi professa una religione, non v'è motivo una volta affermato che le norme penali *de quibus* mirano a tutelare la libertà religiosa, per non riservare lo stesso trattamento agli atei»³⁵.

Mentre poi, a questa stessa esigenza di fondo pare rispondere, in ultima analisi, l'ulteriore osservazione, altrettanto significativa, per cui il dovere dello Stato «di mantenersi in condizione di equidistanza dalle credenze di fede, positive o negative che siano» implica che «i suoi organi ed i suoi funzionari devono improntare il loro operato al pieno rispetto del dovere dell'imparzialità, ossia devono tenere condotte omogenee ed uniformi nei confronti di tutte le organizzazioni confessionali» e, soprattutto, il conseguente rilievo per cui «questi due doveri operano sia all'interno del sotto-sistema costituito da tutte le confessioni religiose presenti sul territorio dello Stato, indipendentemente dal loro standard organizzativo e dall'eventuale accesso alla

³³ C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, Torino, 2002, p.129. Evidenza come «la difficoltà se ritenere l'ateismo oggetto della garanzia offerta dall'art.19» rappresenti il portato del problema principale posto dall'art.19, concernente «l'assenza in esso di qualsiasi riferimento alla libertà di coscienza», M. RICCA, *Le religioni*, Roma-Bari, 2004, pp.139 ss..

³⁴ Ovvero con esclusione delle «opzioni diversamente orientate»: M.C. IVALDI, *L'evoluzione* cit., p. 30.

³⁵ F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, 2003, p.221.

legislazione pattizia, sia all'esterno nel confronto delle stesse con altre organizzazioni di tendenza portatrici di convinzioni non fideistiche»³⁶.

6. Il potenziale inespresso della decisione.

Notazioni siffatte, invero, a nostro modo di vedere, convergono entrambe – pur da diverse dimensioni prospettiche – non tanto nel confermare l'impressione, peraltro fondata e pressoché unanime, di una complessiva (ed inevitabile) incompiutezza dell'intervento di riforma dei reati contro il sentimento religioso operata su basi giurisprudenziali³⁷, con il conseguente richiamo ai doveri di altri organi istituzionali e, in primo luogo, del legislatore³⁸ quanto, ancor prima, nell'evidenziare l'incompleta percezione, da parte della stessa Corte, delle conseguenze derivanti dalla pur già riconosciuta riconduzione della tutela penale del sentimento religioso alla garanzia costituzionale del diritto alla libertà di religione.

Certo, sotto il profilo poc'anzi considerato, ovvero della necessaria equiparazione, in sede penale, di scelte del singolo in materia religiosa che si appalesino, per così dire, di segno negativo, va pur evidenziato come a conclusioni favorevoli all'indicata ricostruzione³⁹ ben potrebbe pervenirsi anche “solo” sfruttando appieno le potenzialità insite nell'art. 3, comma primo, Cost. che, come si è detto, risulta invece chiaramente richiamato dalla Corte lungo il proprio argomentare.

Si tratterebbe, invero, di prendere atto, portandola alle debite conseguenze, della circostanza per cui le discriminazioni vietate dalla norma in questione «incidono o su

³⁶ G. CASUSCELLI, *L'evoluzione* cit., p.1125.

³⁷ Circostanza, questa, di cui è pienamente cosciente la stessa Corte, come si deduce chiaramente, in particolare, dalla sentenza n.508/2000: «sebbene, in generale, il ripristino dell'uguaglianza violata possa avvenire non solo eliminando del tutto la norma che determina quella violazione ma anche estendendone la portata per ricomprendervi i casi discriminati, (...) in sede di controllo di costituzionalità di norme penali si dà solo la prima possibilità. Alla seconda, osta infatti comunque la particolare riserva di legge stabilita dalla Costituzione in materia di reati e pene (art.25, secondo comma) a cui consegue l'esclusione delle sentenze di incostituzionalità aventi valenze additive, secondo l'orientamento di questa Corte».

³⁸ Secondo R. MAZZOLA, *Diritto penale* cit., p.69, proprio la «consapevolezza di non poter sostituirsi al legislatore ha fatto sì che la ricchezza del ragionamento contenuto nelle decisioni del giudice costituzionale non sia stato sviluppato in tutte le sue potenzialità», configurandosi, la disciplina penale determinatasi dopo gli interventi della Corte, «solo il primo passo per una più radicale metamorfosi della materia in termini di conformità costituzionale, che altri soggetti istituzionali, il legislatore in primo luogo, hanno il dovere di realizzare».

³⁹ E, di conseguenza, in sede di sindacato di costituzionalità, alla inevitabile declaratoria di illegittimità costituzionale dell'intera fattispecie incriminatrice impugnata, ostando ad una estensione per via meramente giurisprudenziale il già ricordato principio di stretta legalità in materia penale.

connotazioni che hanno lo spessore di modi di essere necessari, naturali e che come tali non essendo frutto di una scelta non possono essere dismessi, o attengono a scelte esistenziali che contrassegnano le qualità essenziali della persona umana», e che «in entrambi i casi l'art. 3, 1° comma, vale a impedire discriminazioni fra modi di essere essenziali dell'uomo, e quindi fra uomini nei quali siffatti modi di essere essenziali si impersonano. In sostanza, esso vale a preservare la integrità della dignità della persona umana in quei profili identificativi che ne strutturano e contrassegnano l'identità, come modi di essere naturali o volontari, e che costituiscono il codice genetico del catalogo costituzionale dei diritti di libertà»⁴⁰.

E, conseguentemente, di considerare che, tra quei tratti essenziali ed identificativi, ben possono ritenersi rientrare scelte esistenziali di natura non strettamente religiosa ma filosofica o culturale in senso ampio, in quanto comunque rispondenti al bisogno dell'uomo di interrogarsi sul significato ultimo della propria esistenza.

D'altra parte, anche siffatto rilievo è, a ben vedere, in diretto collegamento con la ritenuta "indivisibilità" della protezione del sentimento religioso «quale aspetto del diritto costituzionale della libertà religiosa», evidenziata dalla stessa Corte in precedenti occasioni, e che è valsa ad evidenziare l'impossibilità finanche di «concepire una ragionevole discriminazione che implichi la violazione del valore assolutamente primario e basilare della dignità e della identità, anche nella sua dimensione sociale, dell'uomo»⁴¹.

Ma, come si diceva, del collegamento in questione⁴² ovvero delle sue conseguenze più coerenti non v'è chiara traccia nelle attuali argomentazioni della Corte.

Il che – questa la seconda delle conseguenze cui si accennava poc'anzi – ha il preciso effetto, indiretto quanto si vuole ma che comunque merita segnalare, di lasciare ancora aperte molte delle questioni che affaticano il tema della reale portata normativa di un principio, quello di laicità dello Stato, che proprio la Corte ha assunto a riferimento

⁴⁰ I. VECCHIO CAIRONE, *Stato cit.*, p.1067.

⁴¹ I. VECCHIO CAIRONE, *Stato cit.*, pp.1068 ss., secondo cui il paradigma costituzionale dell'eguaglianza «vale, innanzitutto, a rivitalizzare a tutela e garanzia del valore assolutamente primario e basilare della dignità e delle identità (anche come dimensione sociale) dell'uomo, il divieto assoluto alle discriminazioni che siano riferite ad un modo di essere necessario o ad una scelta esistenziale della persona umana; affinché, in sostanza, ai profili positivi delle libertà sociali non sia consentito di tradire l'ispirazione di fondo che ne ha promosso il riconoscimento, per tradursi in fattori di rigidità o di semplificazione della pluralità sociale che la Carta Costituzionale assume a fondamento del sistema democratico».

⁴² Tra tutela del sentimento religioso e garanzia costituzionale della libertà religiosa più ampiamente intesa.

imprescindibile delle proprie argomentazioni (e non solo di queste), ritenendolo elemento caratterizzante ed immutabile della forma di Stato prevista dal Costituente⁴³.

E ciò pur riconoscendo, com'è stato ricordato, che la giurisprudenza costituzionale in materia di tutela penale del sentimento religioso costituisce esito tra i più interessanti «che derivano dagli sviluppi del principio supremo di laicità»⁴⁴.

In particolare, procedendo lungo la direzione di una riconsiderazione del principio di laicità che si appalesa inevitabilmente parziale, in quanto ritagliata sul solo rilievo accordato all'esigenza di eguale libertà di tutte le confessioni religiose, la Corte pare collocarsi in un'ottica, per così dire, strettamente interna alla fenomenologia religiosa, finendo in buona sostanza per precludersi, nell'occasione, la possibilità di fornire qualche elemento chiarificatore di portata più generale in ordine alle complesse interrelazioni tra lo stesso principio di laicità, la riconosciuta caratterizzazione in senso “positivo” e “promozionale” della libertà religiosa ed il principio di eguaglianza, formale e sostanziale, ovvero per riguardo al ruolo che quest'ultimo gioca rispetto alla concreta configurazione contenutistica del *favor religionis* emergente dalla stessa Costituzione repubblicana⁴⁵.

Ciò che stride, evidentemente, con l'acuto rilievo per cui l'odierna laicità «ripropone in modo più stringente il problema della possibile armonizzazione con gli altri principi politico-istituzionali propri dell'attuale Stato di diritto costituzionale, in particolare il rapporto che si pone quando dall'enunciazione si passa alla attuazione concreta del principio, “tra il valore della laicità e quelli della democrazia e del pluralismo”»⁴⁶.

In effetti, a testimoniare la consistenza delle trasformazioni indotte dall'accoglimento del principio supremo di laicità nell'ordinamento costituzionale intervengono certo rilievi

⁴³ Osserva che «molto spesso i giuristi hanno rinviato ai presupposti storico-politici o filosofici, preoccupandosi di aspetti meramente teorici relativi alla nascita del concetto, al tipo di rapporto tra Stato e Chiesa che esso presuppone, alle prospettive comparatistiche, nel tentativo di determinare, nel tempo e nello spazio, un modello di Stato laico, per poi trarne simiglianze con le attuali tipologie», M. TEDESCHI, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *Il principio di laicità nello Stato democratico*, Soveria Mannelli 1996, p.5.

⁴⁴ I. VECCHIO CAIRONE, *Stato cit.*, p.1065.

⁴⁵ Sulla necessità di chiarire l'effettiva portata di quella alcuni commentatori definiscono “laicità positiva”, così ricorrendo ad una “ambigua formula” che «è valsa a giustificare sia le vecchie sia le nuove differenziazioni, le quali ultime hanno dato vita ad un sistema di disuguaglianza “graduata” fondato sulla tecnica del rendere praticabile l'accesso allo strumento pattizio solo ad alcune confessioni minoritarie» e «che fosse trascurato lo sforzo teorico di individuare i molteplici contenuti e le modalità operative del principio di laicità», G. CASUSCELLI, *L'evoluzione cit.*, p.1124.

⁴⁶ A. VITALE, *Laicità e modelli di Stato*, in M. TEDESCHI, *Il principio cit.*, p. 243 ss., che richiama al riguardo, S. BERLINGO', *Autonomia e pluralismo confessionali. Egualità libertà e sistema normativo*, in V. TOZZI (a cura di), *Studi per la sistemazione delle fonti in materia ecclesiastica*, Salerno 1993, p. 59 e successivamente evoca il collegamento, appunto, tra pluralismo ed uguaglianza, in particolare evidenziando come «ci può essere un

intesi ad evidenziare che esso, in primo luogo, «irrigidisce la portata del principio di uguaglianza “senza distinzione di ... religione...” come della uguale libertà di tutte le confessioni religiose, perché vieta al legislatore ogni apprezzamento di merito in ordine al fattore religioso e quindi la possibilità di costituire, determinare, confermare differenziazioni di dignità sociale e di apprestare tutele discriminanti»⁴⁷.

Ma v'è di più, giacché, in questa direzione, si è ulteriormente rilevato che «il principio di laicità opera, certo, anche sull'uguaglianza intesa in senso sostanziale, per una tutela più rafforzata delle minoranze confessionali in conformità agli obblighi che gravano sulla Repubblica in forza dell'art. 3, 2° co.; con l'avvertenza che gli interventi che non siano mirati alla riforma delle strutture che consentono o determinano le discriminazioni, ma istituiscano meri trattamenti preferenziali, perorando una funzione più risarcitoria che riequilibratrice dell'intervento pubblico, incorrono a loro volta in “discriminazioni rovesciate”»⁴⁸ e facendone coerentemente derivare conseguenze di non poco momento sul piano delle potenzialità espansive dell'art. 8, comma 3, Cost.: gli accordi, si è in tal modo potuto ulteriormente osservare, «devono apprestare tutela alle esigenze specifiche delle confessioni che abbiano interesse alla disciplina bilaterale dei loro rapporti con lo Stato, a salvaguardia della loro identità. La ragionevolezza delle differenziazioni così introdotte riposa nella reale loro corrispondenza e nella ragionevole e proporzionata loro adeguatezza alle specificità fatte valere ed accettate. Il vizio di illegittimità costituzionale colpirebbe, di conseguenza, sia accordi che prestino tutela ad interessi non specifici di una confessione che, viceversa, non apprestino tutela ad interessi specifici, sia che apprestino una tutela differenziata non proporzionata, per eccesso o per difetto, alla concreta specificità da salvaguardare»⁴⁹.

pluralismo dinamico, che punta all'eguaglianza di condizione in cui operano i gruppi dello stesso settore, ed un pluralismo statico, che lascia sussistere le differenziazioni in quanto razionalmente giustificabili».

⁴⁷ G. CASUSCELLI, *Uguaglianza* cit., p.440, per il quale, quindi, «a ragione della laicità, tutte le appartenenze confessionali (sia che appaiano omologhe agli occhi del legislatore, del giudice o della pubblica amministrazione, sia che non l'appaiano) sono (devono essere) uguali davanti alla legge, in senso assoluto. Infatti, queste specifiche situazioni niente affatto misconosciute, ma al contrario garantite perché elemento costitutivo primario del pluralismo confessionale, vengono tuttavia sottratte dalla laicità al “confronto” interreligioso, per essere riguardate dallo Stato (malgrado la specificità di ciascuna di esse) come un insieme “omogeneo”, per definizione indistinto, i cui elementi concorrono con pari apprezzamento dello Stato al progresso spirituale della società».

⁴⁸ G. CASUSCELLI, *Uguaglianza* cit., p.441, che richiama sul punto L. GIANFORMAGGIO, *L'eguaglianza e le norme*, in *Studi Scarpelli*, Milano 1997, p.13.

⁴⁹ G. CASUSCELLI, *Uguaglianza* cit., ivi.

Come si vede, trattasi di un quadro che si appalesa di una certa complessità, secondo una caratterizzazione destinata peraltro ad incrementarsi laddove si valuti l'incidenza del principio di laicità sul complessivo sistema costituzionale non più secondo un'ottica interna al fattore religioso ma disponendosi a considerare l'ampiezza delle esigenze che sottostanno al riconoscimento del principio di eguaglianza di «*tutti i cittadini*», nella duplice dimensione, formale e sostanziale, delineata dall'art. 3 della Costituzione repubblicana.

Su questo piano, in effetti, trovano modo di incidere in maniera significativa – complicando ulteriormente, si consenta l'espressione, “le cose” – valutazioni facenti leva, in buona sostanza, sulla riconosciuta posizione di “decisa primazia” che la libertà religiosa riveste nel contesto del sistema di tutela delineato in Costituzione⁵⁰, conseguentemente assumendo la valorizzazione del «*carattere sociale*» e del «*valore storico della religione e delle confessioni religiose*» a specifica linea direttrice di cui si innerva lo stesso principio di laicità⁵¹: tanto sul presupposto di un disvelamento di aspetti della religione «*sottovalutati nell'altro paradigma di Stato*», ovvero quello liberale classico, e quindi di una sua considerazione che, prescindendo dai contenuti dei singoli messaggi la faccia venire in rilievo «*solo per il bisogno umano cui può fornire risposta*», secondo una linea interpretativa che conseguentemente porta a ritenere «*riduttiva la lettura dell'intervento della Corte come inteso semplicemente a capovolgere il collegamento fra laicità e atteggiamento ostile o indifferente della classe politica di fronte al fattore religioso (il c.d. laicismo), per proporre uno fra laicità e ”atteggiamento politico” favorevole alla religione*»⁵².

Ciò non toglie, peraltro, come contestualmente si precisa, che «*lo sforzo della Corte di relativizzare la laicità con riferimento alle trasformazioni del modello di Stato*», risulti non del tutto appagante e comunque problematico, «*perché non aiuta a risolvere i*

⁵⁰ R. BOTTA, *Sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale*, Torino, 2003, p. 150, per il quale, «*il ruolo dell'uguaglianza appare esser (almeno prevalentemente) quello di misura della libertà, tanto dei cives-fideles quanto delle confessioni, mentre la disposizione di cui all'art.3, comma 1, Cost., opera, residualmente, a presidio della parità di religione, tutte le volte (e non sono invero molte) in cui non sia in questione la libertà di culto: in questa prospettiva, il divieto di discriminazione imposto dall'art.3 varrebbe come divieto di discriminazioni irrazionali, la cui violazione può essere realizzata solo dall'esistenza di distinzioni arbitrarie o irragionevoli, nel senso che non il puro e semplice fatto della distinzione, ma la sua irragionevolezza o ingiustificatezza, costituirebbe lesione del principio di uguaglianza (Amato-Barbera)*».

⁵¹ Così fondando una «*lettura e interpretazione sociale del fenomeno religioso*» dalle molteplici e rilevanti conseguenze: C. CARDIA, *Principi* cit., p.110.

⁵² A. VITALE, *Laicità* cit., p.241, per il quale pare fuorviante «*l'asserzione secondo cui il principio di laicità enunciato dalla Corte “serve a giustificare il favor religionis”, giacché quest'espressione è ambigua e usabile in senso “regressivo”, com'è se si afferma che il favor religionis presente nel nostro ordinamento “svolge un'obiettiva funzione antiateistica”*».

problemi posti proprio dalle modalità di intervento del potere politico teorizzato come Stato sociale»⁵³. Ed invero, proprio il riconoscimento del carattere sociale degli interessi religiosi può evidenziare forti disomogeneità rispetto al principio supremo di laicità dello Stato, dando vita ad una delle «tensioni tipiche del diritto ecclesiastico, che può essere corretta attraverso gli interventi della Corte Costituzionale, o mediante la riforma di quelle leggi che si dimostrino sbilanciate a favore dell'una o dell'altra tendenza»⁵⁴.

Se quindi non v'è dubbio che, come si è fatto osservare, l'elevazione del principio di laicità dello Stato al rango di principio supremo dell'ordinamento costituzionale si leghi – o comporti, a seconda dei punti di vista – ad «un arricchimento dei diritti alla libertà di religione sotto il profilo giuridico costituzionale; nel senso che il riconoscimento dell'azione sociale a motivazione religiosa quale componente del valore universale della dignità umana e, quindi quale pre-condizione per lo sviluppo della vita democratica, legittima lo stato democratico-pluralista ad adottare interventi che siano concretamente finalizzati a liberare quelle potenzialità dell'esperienza sociale religiosa già riconosciute essenziali alla costruzione della personalità dell'uomo»⁵⁵, pare altrettanto evidente come proprio siffatta caratterizzazione della libertà di religione, quale libertà non solo “negativa” ma anche “positiva”, contribuisca a riproporre, da un più specifico angolo visuale, il generale tema del rapporto tra libertà ed eguaglianza, in entrambe le dimensioni di questa prefigurata dall'art. 3 Cost..

Un tema, si badi bene, per la cui complessità gioca un ruolo determinante proprio la peculiare caratterizzazione, in un contesto da Stato sociale, delle libertà che assistono lo sviluppo della persona umana in senso promozionale: se è vero, infatti, che in tale innovativo contesto, «non esistono libertà da dividere, con taglio netto, in negative e positive; sono le stesse esigenze viste da due angolazioni differenti, magari ora con l'accentuazione in un senso ora con l'accentuazione nell'altro senso»⁵⁶, è pur vero che

⁵³ A. VITALE, *Laicità* cit., p.242. In effetti – prosegue l'Autore – «la laicità come la propone la Corte costituzionale accentua l'aspetto sociale della religione, ma sottovaluta l'aspetto persuasivo della stessa, quell'aspetto che essa ha in comune con tutte le dottrine, ideologie, concezioni del mondo che cercano di imporsi all'attenzione e alla considerazione. Se i due aspetti sono compresenti, come evitare il rischio che l'intervento legittimo con riferimento al primo aspetto sia tuttavia problematico con riferimento al secondo, nel senso che consenta sostanzialmente al potere politico di sottrarsi al suo dovere di neutralità di fronte agli aspetti dinamici delle diverse ideologie, continuando a fare opera di fiancheggiamento o, per dirla in termini classici, di braccio secolare?».

⁵⁴ C. CARDIA, *Principi* cit., p.111.

⁵⁵ I. VECCHIO CAIRONE, *Stato* cit., p. 1062, che richiama, sul punto, A. BALDASSARRE, *Diritti inviolabili*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1989, p.1 ss..

⁵⁶ A. VITALE, *Laicità* cit., p. 234.

proprio questa possibile accentuazione di un profilo piuttosto che di un altro non può risultare, dal punto di vista pratico, priva di significato.

Perchè, poi, tanto per esemplificare, una cosa è riferirsi ad attività di erogazione di servizi ed utilità che consentano ai soggetti di soddisfare interessi personali di valore sociale, altro è apprestare, a presidio di quegli stessi interessi, una tutela di natura penalistica: il richiamo all'esigenza (apparentemente) univoca di uguaglianza non può invero non porsi in maniera differente, dovendo probabilmente essere intesa in maniera un po' più "elastica" nella prima delle ipotesi considerate, soprattutto allorquando lo stesso sistema costituzionale mostri, come nel nostro caso, una maggiore sensibilità per le esigenze (sociali) di un particolare tipo, ovvero quelle legate alla religiosità.

Il fatto è che, a fronte della complessità dei profili potenzialmente oggetto di regolamentazione, sembra illusorio, pur nella (doverosa) unitarietà del riferimento valoriale di fondo – nel caso di specie, il principio di laicità – poter pensare di predisporre risposte ordinamentali – normative e/o giurisprudenziali – univoche e tranquillizzanti, perché assolutamente omogenee.

Diventa semmai più fondato ritenere - affacciamo l'ipotesi solo problematicamente - che la stessa laicità possa (legittimamente) atteggiarsi, in concreto, in maniera differente a seconda che vengano in questione profili più marcatamente promozionali o, diversamente, di più spiccata valenza "negativa" o che più direttamente evocino questioni di dignità e rispetto esistenziale dell'individuo.

Con ogni probabilità, e ferme restando le perplessità sopra riferite per riguardo alla limitata considerazione della tutela predisposta dall'art.3, comma 1, Cost., è la specificità della questione sottoposta al vaglio della Corte a consentire a quest'ultima di calibrare la portata normativa del principio di laicità sulle sole esigenze di eguaglianza senza distinzione di religione e di eguale libertà delle confessioni.

E tuttavia, ci pare che, dimenticando (?!) di considerare, anche solo incidentalmente, tra i fondamenti del principio di laicità, l'art. 19 Cost.⁵⁷, la Corte, pur agendo in maniera

⁵⁷ Nonché, e forse in maniera ancor più significativa, l'art.20 Cost.. Il più profondo significato della norma in questione, in quanto confermativa di un più generale atteggiamento promozionale nei confronti del fenomeno religioso, è invero autorevolmente evidenziata da S. BERLIGNO', *Enti e beni religiosi in Italia*, Bologna, 1992, in particolare, p.16 ss.. Secondo M. RICCA, *Le religioni* cit., al di là del suo tenore letterale, «l'art.20 Cost. rileva altresì per la particolare apertura che lo connota in ordine al conferimento di rilevanza statale al fenomeno religioso indipendentemente dalle sue caratterizzazioni confessionali (...). Nella disposizione in questione la religione sembra dunque assumere rilievo costituzionale quale fattore

complessivamente corretta sul piano della specifica questione sottoposta al suo esame, non abbia colto l'occasione per proporre elementi di valutazione di più ampia portata: la Corte ha cioè, sotto il profilo sistematico – ricostruttivo, finito con il restituire all'interprete un quadro di riferimento operativo indebitamente ristretto e quindi di per sé insuscettibile di adattarsi alla potenziale varietà delle situazioni di fatto e/o normative che possono venire implicate dalla peculiare connotazione laica della Costituzione repubblicana e così con l'eludere l'esigenza di rapportare il *favor religionis* emergente dalla visione positiva della laicità alla complessità delle ragioni che fondano le determinazioni costituzionali in punto di eguaglianza formale e sostanziale.

In buona sostanza, allora, a rimanere non del tutto precisati, da un punto di vista generale, sono i limiti di una visione della laicità come non implicante «indifferenza e astensione dello Stato dinanzi alle religioni», ovvero l'ambito di estensione oggettiva della dimensione c.d. “positiva” e promozionale di quel principio, in particolare in rapporto all'art. 3, comma 1, Cost., da intendersi a sua volta quale «divieto assoluto alle discriminazioni che siano riferite ad un modo di essere necessario o ad una scelta esistenziale della persona umana»⁵⁸, tra cui non può invero non includersi anche l'eventuale scelta religiosa espressa, per così dire, “in negativo”.

Altrettanto è a dirsi sullo specifico tema della tutela penale del sentimento religioso: fermo restando che non pare affatto inevitabile far derivare, dalla ricordata relazione tra riconoscimento costituzionale della libertà di religione e tutela del sentimento religioso, la necessità di una sua garanzia di natura penalistica⁵⁹, sarebbe stato forse lecito aspettarsi

antropologico, connotativo dell'essere umano e delle formazioni sociali di estrazione fideistica, di là da qualsiasi più specifica caratterizzazione confessionale».

⁵⁸ I. VECCHIO CAIRONE, *Stato cit.*, p. 1072 L'Autrice rileva peraltro significativamente come l'indirizzo giurisprudenziale delineato dalla Corte con la citata sentenza n. 508/2000 rappresenti «una occasione di ripensamento del modello operativo dell'uguaglianza (da desumersi dalle clausole di esclusione dell'art.3, 1° comma; dalla promozione dell'eguaglianza dell'art.3, 2° comma; dall'eguale libertà di tutte le confessioni religiose dell'art.8, 1° comma; dal divieto di speciali limitazioni legislative e gravami fiscali a carico di associazioni o istituzioni con carattere ecclesiastico e fine di religione o di culto dell'art.20) che sia funzionale ad una ridefinizione del rapporto fra “bisogno di parità giuridica, bisogno di disparità giuridica per realizzare l'uguaglianza sostanziale e bisogno di identità differenziata che la società pluralista manifesta” (su cui V. ONIDA, *Ragionevolezza e bisogno di differenza*, in AA.VV., *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. Riferimenti comparatistici*, Milano, 1994, p.254) e che, al contempo, non sia elusivo dell'imperativo costituzionale ad un diritto eguale»: un'occasione, appunto, che non ci pare sfruttata appieno, nella circostanza che ci occupa.

⁵⁹ «Che la Carta fondamentale protegga l'interesse religioso è affermazione condivisibile; ma non può essere condiviso l'assunto, più o meno implicito, che la Costituzione esiga una specifica tutela penale di questo interesse»: G. CASUSCELLI, *L'evoluzione*, cit., p. 1122, per il quale, in effetti, «le ragioni di segno contrario sono molteplici». Evidenzia altresì, anche con utili riferimenti di natura comparatistica, «le

una più chiara affermazione delle ragioni giuridiche che, pur non imponendola, rendano per avventura compatibile con la laicità dello Stato e, quindi, costituzionalmente legittima la eventuale riproposizione di una – sia pur rinnovata – normativa penale a specifico presidio dello stesso sentimento religioso⁶⁰.

Dott. Giuseppe D'Angelo
Ricercatore per il diritto canonico e ecclesiastico
Università degli Studi di Salerno

difficoltà di una tutela specifica del sacro», A. VITALE, *Tutela della sensibilità religiosa*, in *Dig. disc. pubbl.*, XV, Torino, 1999, p.391 ss..

⁶⁰ Per ulteriori valutazioni, anche con riferimento ai lavori della commissione ministeriale per la riforma del codice penale (c.d. Commissione Nordio), ed un utile quadro delle posizioni dottrinali al riguardo, M.C. IVALDI, *L'evoluzione* cit., in particolare, p.28 ss., nonché, R. MAZZOLA, *Diritto penale* cit., p.75 ss., ove possono leggersi interessanti riflessioni per una «possibile forma specifica di tutela penale della libertà religiosa e di coscienza».